

DOCUMENTO VI

DELLA DELIBERA N. 348/19/CONS

IMPATTO DELLA SEPARAZIONE LEGALE VOLONTARIA DELLA RETE FISSA DI ACCESSO DI TIM SUGLI OBBLIGHI DEI MERCATI 3A E 3B E SUGLI ALTRI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO

SOMMARIO

1. Introduzione	1
2. Principali elementi del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM	2
3. Impatto di natura regolamentare del progetto di separazione di TIM sui mercati 3a e 3b	3
3.1. Definizione dei mercati rilevanti	3
3.2. Valutazione del significativo potere di mercato	4
3.3. Impatti sulle problematiche competitive	4
3.4. Modifiche dei vigenti obblighi regolamentari discendenti dalla separazione societaria di TIM	7
3.4.1. Modifiche alla declinazione dell'obbligo di non discriminazione	8
3.4.2. Modifiche alla declinazione dell'obbligo di separazione contabile	11
4. Impatto del progetto di separazione sul mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa	14

1. Introduzione

1. Il presente documento descrive l'analisi svolta dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice, degli impatti di natura regolamentare del progetto di separazione notificato da TIM – allegato alla presente delibera nella versione pubblicabile (**Allegato B della presente delibera**) – sui mercati dei servizi di accesso alla rete fissa. L'analisi recepisce gli esiti della consultazione pubblica nazionale e del parere reso

dall'AGCM. Pertanto, il presente documento aggiorna e sostituisce il corrispondente Documento VI della delibera n. 613/18/CONS.

2. In particolare, dopo aver sintetizzato (nel capitolo 2) i principali elementi del progetto di separazione – già illustrati nell'Allegato B, a cui si rimanda per maggiori dettagli – si descrive (nel capitolo 3) l'impatto di natura regolamentare dello stesso sui mercati dei servizi di accesso locale e di accesso centrale per prodotti di largo consumo (rispettivamente, mercati n. 3a e n. 3b della Raccomandazione 2014/710/UE) e, dunque, si illustrano le eventuali variazioni da apportare alla proposta di regolamentazione dell'Autorità illustrata nel precedente Documento V della presente delibera.

3. Successivamente (nel capitolo 4), si descrive l'impatto del progetto di TIM sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa e, quindi, sono motivate le eventuali modifiche da apportare, in conseguenza del progetto di TIM, allo schema di provvedimento già sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 507/17/CONS, nell'ambito del procedimento istruttorio di analisi di mercato avviato con delibera n. 44/17/CONS.

2. Principali elementi del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM

4. Si richiamano i principali elementi del progetto di separazione di TIM e si rimanda per maggiori dettagli all'Allegato B della presente delibera.

5. Il progetto di separazione notificato da TIM ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice – come integrato dalla successiva comunicazione del 7 maggio contenente i chiarimenti richiesti dall'Autorità nell'ambito dell'analisi preliminare dello stesso prevista dal BEREC e descritta di seguito – prevede la creazione di una società separata (NetCo), controllata al 100% da TIM, ma gestita da organi direttivi distinti con pieni poteri esecutivi.

Perimetro di NetCo

6. Secondo il progetto comunicato, NetCo sarà titolare degli *asset* materiali (es. infrastrutture passive, apparati della rete di accesso, proprietà immobiliari) ed immateriali (es. proprietà intellettuali) nonché delle risorse umane, necessari alla realizzazione, gestione, manutenzione e fornitura della rete di accesso, sia in rame sia in fibra, inclusi gli apparati attivi, a livello di Stadio di Linea o comunque di centrale locale, necessari all'erogazione dei servizi VULA e *Bitstream* (mediante l'impiego anche di *asset* e servizi di TIM non rientranti nel perimetro di NetCo, come sarà illustrato di seguito).

7. TIM conferirà, quindi, a NetCo i cespiti della rete di accesso, ossia: i) le centrali (intese come edifici, sia di proprietà che in affitto); ii) l'infrastruttura fisica da centrale a casa cliente, quindi, i collegamenti fisici sia della rete in rame (primaria e secondaria) che della rete in fibra ottica, sino alle terminazioni in casa cliente (barchie, ONT), nonché i *cabinet* ed i sopralzi; iii) gli apparati necessari per fornire i servizi attivi di accesso locale (DSLAM, OLT, Kit VULA, sistemi di alimentazione e condizionamento).

8. Con riferimento all'organico di NetCo, il progetto prevede la confluenza pressoché integrale del personale dell'attuale funzione *Open Access* all'interno di NetCo a cui si aggiungeranno risorse provenienti da diversi bacini di TIM, tra cui, dalle funzioni *Wholesale*, *Technology*, *Real Estate*, IT e le varie funzioni di *staff*.

Risorse ed attività esterne al perimetro di NetCo

9. Le altre risorse ed attività di TIM, non conferite a NetCo, resteranno nel Gruppo TIM in una società separata denominata, per il momento, ServCo.

Mission di NetCo

10. NetCo sarà attiva come operatore *wholesale* e fornirà tutti i servizi all'ingrosso (quindi, non solo i servizi di accesso) – regolamentati e non regolamentati – a tutti gli attori del mercato: sia agli OAO sia alla società ServCo di TIM.

11. NetCo diventerà, pertanto, l'unica interfaccia commerciale per tutti gli Operatori – OAO e ServCo – per l'acquisto di tutti i servizi *wholesale* (in una logica *One Stop Shop*).

12. Gli OAO e ServCo venderanno i servizi ai clienti finali.

13. Per offrire a terzi l'intera gamma di servizi all'ingrosso, che includono quindi anche l'utilizzo di *asset* ed attività esterne al perimetro di NetCo, quest'ultima dovrà acquisire da ServCo i rispettivi servizi di rete mancanti.

14. Inoltre, la *mission* di NetCo sarà focalizzata sugli investimenti e sulla gestione ottimale delle risorse della rete di accesso. NetCo assicurerà un livello sostenibile di investimenti infrastrutturali, al fine di garantire la progressiva copertura in banda ultralarga del territorio nazionale, attraverso il completamento e l'evoluzione della rete di nuova generazione in diverse aree del Paese (es. *Vectoring*, G-FAST, FTTB e FTTH). In particolare, la società intende porsi l'obiettivo di considerare nei suoi piani di *roll-out* le richieste fornite da tutti gli operatori presenti sul mercato, definendo le sue scelte operative sulla base di analisi di mercato e del più generale obiettivo economico di NetCo di assicurare un adeguato ritorno sull'investimento. I piani di investimento saranno approvati dal *Board* di NetCo.

Mission di ServCo

15. ServCo offrirà servizi *retail* alla clientela finale attraverso le proprie Direzioni Commerciali con i propri canali. ServCo fornirà, inoltre, a NetCo, sulla base degli *asset* di proprietà della stessa ServCo, gli *input* (intesi come infrastrutture, servizi o parte di servizi) necessari per la realizzazione di alcuni servizi *wholesale* di NetCo. Tali *input* saranno veicolati e gestiti da funzioni separate rispetto alle Direzioni commerciali.

3. Impatto di natura regolamentare del progetto di separazione di TIM sui mercati 3a e 3b

3.1. Definizione dei mercati rilevanti

16. Si ritiene che non vi sia alcun impatto del progetto di separazione notificato da TIM sulla definizione dei mercati rilevanti dei servizi di accesso alla rete fissa e, dunque, restano valide le conclusioni dell'Autorità in merito alla definizione merceologica e geografica dei mercati rilevanti, descritta rispettivamente nei Documenti II e III della presente delibera.

17. Il progetto di TIM non ha infatti alcuna influenza sulle condizioni di sostituibilità esistenti – dal lato della domanda e dell'offerta di mercato – tra le varie tipologie di servizi

di accesso, inclusi i relativi servizi funzionalmente equivalenti, né sul relativo grado di omogeneità delle condizioni competitive a livello geografico.

3.2. Valutazione del significativo potere di mercato

18. Parimenti, si ritiene che il progetto di TIM non abbia significativi impatti sull'analisi delle condizioni competitive dei mercati rilevanti individuati e sulla connessa valutazione del significativo potere di mercato.

19. Infatti, sebbene il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM contribuisca a ridurre le principali problematiche competitive connesse all'integrazione verticale dell'operatore TIM riscontrate in tutte le precedenti analisi di mercato di mercato, con la nuova struttura organizzativa della società permangono residui elementi di integrazione verticale. Infatti, ServCo venderà sia servizi del mercato *retail* sia alcuni elementi e/o servizi a NetCo, per la fornitura da parte di quest'ultima dei servizi nel mercato all'ingrosso (dunque agli OAO), operando, di fatto, al contempo nel mercato al dettaglio ed indirettamente in quello all'ingrosso.

20. In conclusione, si ritiene che il gruppo TIM, anche con l'implementazione della separazione legale notificata, conservi alcuni elementi di integrazione verticale che possono conferire allo stesso, nei mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia (ossia in tutti comuni del territorio italiano eccetto Milano), in cui è già in possesso di significative quote di mercato, un notevole vantaggio competitivo, non replicabile dal principale concorrente (Open Fiber), essendo un operatore *wholesale-only*.

21. Restano valide, quindi, le conclusioni dell'Autorità illustrate nel documento IV della presente delibera.

22. L'Autorità intende notificare, in entrambi i mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia, la società TIM quale operatore SMP, e quindi non la sola società separata NetCo, in quanto quest'ultima è controllata al 100% da TIM. In particolare, le società NetCo e ServCo sono entrambe di proprietà di TIM, e quest'ultima mantiene dunque il controllo sulle decisioni di mercato e sui prezzi dei servizi venduti da NetCo e da ServCo. Pertanto, TIM (nel suo insieme, come Gruppo) mantiene l'incentivo e la capacità di favorire le sue società, attive sia nei mercati all'ingrosso sia nei mercati al dettaglio di accesso alla rete fissa.

3.3. Impatti sulle problematiche competitive

23. Nonostante la separazione della rete di accesso, si ritiene che TIM possa, in virtù del suo controllo di infrastrutture essenziali di estensione capillare nei mercati in esame, rifiutarsi di fornire – tramite la società controllata NetCo – l'accesso alla propria rete, o ad elementi della stessa, agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, diretti concorrenti della società ServCo (controllata anch'essa da TIM). In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture essenziali (ed alle risorse correlate), infatti, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione sia nei mercati dell'accesso al dettaglio per servizi di fonia (per clienti residenziali e per clienti non residenziali) sia nel mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio per servizi di trasmissione dati. Inoltre, in considerazione della relazione verticale tra il mercato dell'accesso locale ed il mercato dell'accesso centrale all'ingrosso,

in assenza di un obbligo di accesso locale in postazione fissa, gli operatori non sarebbero tecnicamente in grado di fornire servizi di accesso centrale all'ingrosso in concorrenza con TIM, se non tramite infrastrutture proprie.

24. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso locale e centrale alla rete telefonica in postazione fissa, l'operatore TIM, attraverso le società NetCo e ServCo, potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati dei servizi di accesso sia all'ingrosso sia al dettaglio, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

25. In primo luogo, nei mercati all'ingrosso 3a e 3b, TIM potrebbe agire sulla variabile prezzo praticando, al contempo, prezzi eccessivi nelle aree in cui non vi sono concorrenti nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso e prezzi predatori nelle aree in cui cominciano ad esserci offerte all'ingrosso alternative (*in primis*, quelle dell'operatore OF).

26. In secondo luogo, la contemporanea presenza di TIM, pur attraverso le società separate NetCo e ServCo, nei mercati dell'accesso a monte e a valle potrebbe indurre quest'ultima ad adottare pratiche di compressione dei margini (*margin o price squeeze*) fra prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Si ritiene, infatti, che la separazione legale tra la rete di accesso ed i servizi – permanendo il controllo delle due società in capo a TIM – non rimuova completamente la capacità e gli incentivi di quest'ultima a ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso all'ingrosso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile.

27. Come illustrato nell'Allegato B della presente delibera, il progetto di separazione notificato prevede che ServCo, oltre a vendere tutti i servizi *retail*, fornisca a NetCo le attività e gli *asset* necessari per la gestione commerciale di alcuni servizi all'ingrosso (es. *bitstream* e WLR); si tratta di attività e *asset* esterni al perimetro di NetCo ed inclusi, invece, in quello di ServCo¹. Inoltre, NetCo e ServCo si forniranno reciprocamente alcuni servizi necessari per un efficiente funzionamento delle due società². Ad esempio, NetCo fornirà a ServCo, *inter alia*, le attività di *delivery* e manutenzione correttiva per l'infrastruttura di ServCo. Al contempo, ServCo fornirà a NetCo lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi informativi condivisi. Pertanto, nonostante la separazione legale tra le due società del gruppo TIM, continuano ad esservi residui elementi di integrazione verticale, in quanto ServCo venderà sia servizi nel mercato *retail* sia alcuni elementi e/o servizi a NetCo (benché attraverso funzioni separate rispetto alle Direzioni commerciali³), per consentire a NetCo la fornitura dei servizi nel mercato all'ingrosso (dunque agli OAO); ServCo opera quindi, di fatto, al contempo nel mercato al dettaglio ed, indirettamente, in quello all'ingrosso.

28. In particolare, si ritiene che, con l'attuazione della separazione legale della rete di accesso, le pratiche di compressione dei margini fra prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all'ingrosso possano essere attuate, non tanto attraverso una discriminazione delle condizioni economiche applicate agli OAO rispetto a quelle applicate al proprio interno (in quanto gli scambi tra le due società avverranno mediante un reale meccanismo di fatturazione che supererà quello degli attuali contratti di servizio

¹ Cfr. paragrafo 2.4 dell'Allegato B della presente delibera.

² Cfr. capitolo 5 dell'Allegato B della presente delibera.

³ Cfr. paragrafo 2.1 dell'Allegato B della presente delibera.

interni), quanto piuttosto mediante la vendita di tali prodotti *wholesale* ai concorrenti e alle proprie divisioni al livello di costo, ma praticando prezzi non replicabili nel mercato al dettaglio.

29. In terzo luogo, analogamente a quanto evidenziato al punto precedente, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati di accesso al dettaglio, TIM potrebbe anche agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio.

30. Nonostante le suddette considerazioni, si osserva che con il progetto notificato da TIM si passa da un modello di separazione funzionale ad una separazione societaria che aumenta la trasparenza e certificabilità degli scambi tra la società *wholesale* e quella *retail*.

31. Inoltre, si ritiene che il progetto di separazione riduca significativamente la possibilità di adottare pratiche anticompetitive agendo sulle condizioni tecnico/qualitative di fornitura in quanto prevede l'implementazione del cosiddetto modello di *Equivalence of Input* (EoI) per tutti i servizi *wholesale* di accesso locale regolamentati: la società NetCo fornirà ciascuno di essi agli OAO ed alla società ServCo (del gruppo TIM) agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi. Il progetto di separazione prevede, quindi, rispetto alla situazione attuale, l'estensione dell'EoI anche al VULA FTTC⁴.

32. In tal senso, la separazione legale tra rete e servizi, con l'applicazione di un modello di EoI ai servizi di accesso locale, sembrerebbe idonea a ridurre la capacità e gli incentivi di TIM ad attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*. Tali pratiche si sostanziano nell'applicazione, nelle offerte all'ingrosso dell'operatore SMP, di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità del servizio peggiorative rispetto a quelle garantite al proprio interno, tali da impedire agli acquirenti del servizio all'ingrosso di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di disponibilità del servizio offerte dall'operatore SMP sul mercato al dettaglio.

33. Dall'altro lato, tuttavia, poiché continueranno ad esservi scambi interni tra ServCo e NetCo – in particolare connessi alla fornitura, da parte di ServCo o di altre società del gruppo TIM a NetCo, di elementi di servizio (trasporto del traffico voce e dati, supporto, attività di *back office*) necessari alla costruzione di servizi *wholesale* venduti da NetCo al mercato (es. *Bitstream*, WLR)⁵ – si ritiene che non siano completamente annullate le possibilità di discriminazione nella qualità del servizio *wholesale*.

⁴ Si rammenta che il modello di EoI attualmente è applicato – ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, come integrata dalla delibera n. 652/16/CONS – solo ad alcuni servizi *wholesale* di accesso alla rete fissa, ossia ai cosiddetti servizi base di accesso all'ingrosso (ULL, SLU, VULA FTTH). Per i restanti servizi di accesso all'ingrosso (es. VULA FTTC, *bitstream* e WLR), attualmente è previsto un modello di *Equivalence of Output* (EoO) che dispone la fornitura dei servizi *wholesale* agli OAO con modalità equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelle che TIM applica internamente alle proprie divisioni a valle, sia pure con l'utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti.

⁵ Cfr. paragrafo 5.2 dell'Allegato B della presente delibera.

3.4. Modifiche dei vigenti obblighi regolamentari discendenti dalla separazione societaria di TIM

34. Alla luce delle suddette valutazioni relative all'impatto del progetto di separazione sulle problematiche competitive riscontrate nei mercati rilevanti in esame non si ritiene opportuno introdurre sostanziali modifiche, in relazione agli **obblighi di accesso, trasparenza e contabilità dei costi**.

35. Con riferimento all'**obbligo di non discriminazione**, anche in presenza della separazione societaria di TIM, si ritiene che sia giustificata e proporzionata l'imposizione di misure regolamentari volte a fornire adeguate garanzie sulla parità di trattamento, anche alla luce della conferma dell'OdV e dell'avvenuto adeguamento del sistema di KPI. Il progetto di separazione richiede tuttavia una differente declinazione di tale obbligo rispetto alle norme vigenti, al fine di adeguare la regolamentazione al nuovo assetto organizzativo di TIM. Come sarà descritto nel paragrafo seguente, si ritiene in primo luogo di dover modificare le previsioni di cui della delibera n. 623/15/CONS recependo, come obblighi, le misure volontariamente adottate da TIM sul nuovo modello di *full equivalence* e sulla conferma dell'ODV.

36. Conseguentemente, si ritiene opportuno declinare differentemente anche l'**obbligo di separazione contabile**, strumentale per la verifica dell'osservanza dell'obbligo di non discriminazione, al fine di tener conto del nuovo assetto organizzativo di TIM e del nuovo flusso e delle nuove modalità di scambi di servizi tra le società del gruppo TIM.

37. Infine, con riferimento all'obbligo di **controllo dei prezzi**, rileva quanto indicato nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2013/466/UE, *relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*. In particolare, ai punti 48⁶ e 49⁷ di tale Raccomandazione è

⁶ Al punto 48 della Raccomandazione è previsto che l'Autorità dovrebbe decidere di non imporre o mantenere prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati per i servizi NGA all'ingrosso attivi allorché, nella stessa misura, imponga all'operatore SMP obblighi di non discriminazione relativi ai servizi NGA all'ingrosso attivi e passivi – coerenti con: *i*) l'EoI; *ii*) gli obblighi in materia di replicabilità tecnica quando l'EoI non è ancora pienamente implementata; *iii*) gli obblighi relativi al *test* di replicabilità economica – a condizione che la penetrazione effettiva dei servizi passivi all'ingrosso a monte, o dei servizi all'ingrosso non fisici o virtuali che offrono funzionalità equivalenti o ancora la presenza di infrastrutture alternative creino un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio.

⁷ Al punto 49 della Raccomandazione è previsto che l'ANR dovrebbe decidere di non imporre o mantenere prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati per i servizi NGA all'ingrosso passivi o i servizi all'ingrosso non fisici o virtuali che offrono funzionalità equivalenti se, nella stessa misura, l'ANR impone all'operatore SMP obblighi di non discriminazione relativi ai servizi NGA all'ingrosso passivi o ai servizi all'ingrosso non fisici o virtuali che offrono funzionalità equivalenti coerenti con: *i*) l'EoI; *ii*) gli obblighi in materia di replicabilità tecnica quando l'EoI non è ancora pienamente implementata; *iii*) gli obblighi relativi al test di replicabilità economica, a condizione che: *iv*) l'ANR possa dimostrare che un prodotto offerto dall'operatore SMP sulla rete di accesso esistente e soggetto a un obbligo di controllo del prezzo orientato al costo in conformità alla metodologia raccomandata di determinazione dei costi può esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio, oppure *v*) l'ANR può dimostrare che gli operatori che offrono servizi al dettaglio su una o più infrastrutture alternative non controllate dall'operatore SMP possono esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio.

previsto che in presenza di un modello di EoI, unitamente a misure regolamentari di replicabilità tecnica ed economica delle offerte al dettaglio dell'operatore SMP - oltre che di vincoli dimostrabili sui prezzi al dettaglio esercitati dal livello di penetrazione effettiva dei servizi all'ingrosso attivi e passivi nonché di penetrazione delle infrastrutture alternative - **sia giustificato un alleggerimento degli obblighi di controllo di prezzo** dei servizi di accesso all'ingrosso.

38. Tale approccio appare certamente appropriato, se non a livello nazionale, nei cosiddetti *Comuni contendibili* – come definiti nel Documento III dello schema di provvedimento – in cui è presente una maggiore pressione competitiva in entrambi i mercati all'ingrosso, con evidenti effetti pro-concorrenziali anche nei corrispondenti mercati al dettaglio.

Infatti, l'Autorità ritiene che i problemi competitivi individuati nei mercati rilevanti in esame dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa (3a e 3b del Resto d'Italia, ossia tutti i Comuni italiani eccetto Milano) – descritti nel Documento IV della presente delibera – tenendo conto anche degli effetti del progetto di separazione di TIM, siano attenuati nei *Comuni contendibili* di cui al Documento III della presente delibera. Si rileva (come descritto nei Documenti IV e V della presente delibera) che la maggiore pressione competitiva a cui è sottoposta TIM nei *Comuni contendibili* costituisce un vincolo ad alcuni dei comportamenti anti-competitivi sulla variabile prezzo massimo che potrebbero eventualmente essere adottati da TIM, attenuando quindi, in tali aree, le problematiche competitive illustrate. Tale circostanza - unitamente alle previsioni regolamentari previste in materia di replicabilità tecnica ed economica dei servizi al dettaglio dell'operatore SMP - già giustifica, come illustrato nei suddetti Documenti IV e V, una differenziazione dei rimedi di controllo del prezzo all'interno di una porzione del territorio nazionale. Quindi, anche in assenza di un progetto di separazione, la presenza di infrastrutture alternative nei Comuni contendibili giustifica una differenziazione geografica dell'obbligo di controllo di prezzo per come prospettata nel documento. Tale valutazione risulta rafforzata, per quanto sopra richiamato, in presenza di un progetto di separazione legale con EoI.

39. Nel seguito si analizzano, pertanto, le modifiche agli obblighi regolamentari che sono maggiormente influenzati dal progetto di separazione.

3.4.1. Modifiche alla declinazione dell'obbligo di non discriminazione

Modello di equivalence

40. Con specifico riferimento al modello di *equivalence* da applicare, si rammenta che la Raccomandazione del 2013, stabilisce che “l'applicazione del principio di *Equivalence of Input* (EoI) è il modo più sicuro per garantire una non discriminazione efficace in quanto crea condizioni di effettiva parità tra le divisioni a valle dell'operatore SMP e i terzi richiedenti l'accesso, favorendo in questo modo la concorrenza”.

41. In tal senso, la separazione legale della rete fissa di accesso – con la creazione di NetCo come società che offrirà i servizi *wholesale* a tutti gli Operatori (OAO e ServCo) – rappresenta una piena applicazione delle previsioni della Raccomandazione ed un'evoluzione del modello di *equivalence* attualmente in vigore.

42. Il progetto di separazione comunicato prevede, infatti, l'implementazione del cosiddetto modello di *Equivalence of Input* (EoI) per i seguenti servizi di accesso *wholesale* del mercato 3a (a livello locale) regolamentati: ULL, accesso al DSLAM, VULA FTTC e FTTH. In particolare, ServCo acquisterà, per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio a banda larga e ultralarga, servizi ULL, di accesso al DSLAM e VULA (non SLU). La società NetCo fornirà ciascuno di essi agli OAO ed alla società ServCo (del gruppo TIM) agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi. Attualmente, invece, il modello di EoI è applicato – ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, come integrata dalla delibera n. 652/16/CONS – solo ad alcuni servizi *wholesale* di accesso alla rete fissa, ossia ai cosiddetti servizi base di accesso all'ingrosso (ULL, SLU, VULA FTTH). Per i restanti servizi di accesso all'ingrosso (es. VULA FTTC, *bitstream* e WLR), attualmente è previsto un modello di *Equivalence of Output* (EoO) che dispone la fornitura dei servizi *wholesale* agli OAO con modalità equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelle che TIM applica internamente alle proprie divisioni a valle, sia pure con l'utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti.

43. Con la proposta in oggetto si ha quindi una estensione dell'EoI anche ai servizi VULA FTTC. In questo modo, ServCo si pone, nella catena del valore, allo stesso livello di un operatore infrastrutturato che acquista servizi di accesso ULL o VULA (incluso l'interconnessione al DSLAM) e autoproduce il trasporto del traffico voce e dati dalla centrale locale fino al PoP.

44. Inoltre, si evidenzia che il progetto di separazione legale notificato prevede che, per quanto riguarda i processi per l'erogazione dei servizi *wholesale* agli OAO, NetCo utilizzerà principalmente gli stessi processi, sistemi e banche dati già realizzati a seguito dell'implementazione del NME⁸, pertanto gli impatti sugli OAO saranno limitati⁹. Lo schema di processo conserva, quindi, i principi stabiliti nel NME con la conseguente uniformazione dei *work flow* di gestione degli ordini tra ServCo e OAO. La piattaforma sistemistica è sostanzialmente quella della Nuova Catena di *Delivery* aggiornata secondo il nuovo perimetro della NetCo per l'implementazione di tutti i servizi a ServCo ed agli OAO. Per quel che riguarda, nello specifico, l'accoglienza e la gestione dei servizi *wholesale* richiesti dagli OAO e da ServCo, questa sarà assicurata da NetCo e rimarrà sostanzialmente invariata rispetto alle attuali modalità. Pertanto, la società NetCo utilizzerà i sistemi oggi in uso in ambito *wholesale* per i servizi erogati agli Operatori.

45. L'Autorità prende atto del nuovo assetto organizzativo di TIM, nonché del conseguente modello di *equivalence* adottato, e ritiene che le misure organizzative volontariamente introdotte dall'operatore siano in grado di creare condizioni di reale parità per i richiedenti i servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa. In linea con quanto evidenziato dalla Commissione nella Raccomandazione 2013/466/UE, si ritiene infatti che il modo più sicuro per garantire un'efficace non discriminazione sia l'applicazione del principio dell'*Equivalence of Input*, che crea condizioni di effettiva parità tra gli operatori attivi nei mercati al dettaglio – nel caso specifico tra la società ServCo e gli OAO richiedenti l'accesso all'ingrosso – favorendo in questo modo lo sviluppo della concorrenza.

⁸ NME è il Nuovo Modello di *Equivalence* – attualmente in vigore – implementato con la delibera n. 652/16/CONS.

⁹ Cfr. capitolo 4 dell'Allegato B della presente delibera.

46. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno adeguare le misure di non discriminazione attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, come integrata dalla delibera n. 652/16/CONS, **al fine di recepire le misure organizzative volontariamente implementate da TIM sotto forma di obblighi regolamentari da imporre, ai sensi dell'articolo 42 del Codice, in capo a quest'ultimo, in quanto operatore SMP.**

KPI di non discriminazione

47. In merito al sistema dei KPI volti a misurare la non discriminazione (KPI_nd), l'Autorità intende applicare a NetCo i KPI approvati con delibera n. 395/18/CONS, con i necessari adeguamenti per tener conto del nuovo assetto organizzativo di TIM, discendente dalla separazione legale della rete di accesso fissa. Si ritiene, infatti, che il nuovo *set* dei KPI approvato, sebbene sia sostanzialmente applicabile anche al nuovo assetto organizzativo di TIM, debba essere integrato al fine di tener conto del perimetro di NetCo e, dunque, degli ulteriori servizi *wholesale* che ServCo acquisterà da NetCo come, ad esempio, il VULA-FTTC.

Test di prezzo

48. L'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore SMP che consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica, costituisca un importante strumento di vigilanza per il regolatore sulle eventuali discriminazioni commesse dall'operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, anche in presenza del progetto di separazione societaria per quanto prima chiarito.

49. Si rinvia, a tale proposito, a quanto illustrato nel documento V che riporta la descrizione degli obblighi regolamentari in assenza di separazione.

50. **Tuttavia, come detto, si ritiene che una separazione societaria attenui i rischi di discriminazione economica alla luce della maggiore trasparenza degli scambi economici tra le due società NetCo e ServCo per le componenti della rete di accesso e trasporto.** A tale riguardo, l'Autorità ritiene che un alleggerimento degli oneri regolamentari possa essere realizzato in relazione al tema della replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa offerti **in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.** Attesa l'assenza, negli anni di vigenza del controllo di cui all'art. 66 della delibera n. 623/15/CONS, di segnalazioni o inottemperanze in tale ambito in regime di integrazione verticale, l'Autorità ritiene proporzionato, in regime di separazione societaria, rimuovere l'onere di comunicazione all'Autorità e di realizzazione del *data base* da parte di TIM, di cui alla delibera n. 623/15/CONS. Resta fermo che la verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo.

51. Inoltre, si ritiene necessario, anche in presenza di separazione societaria, una preventiva verifica di replicabilità delle offerte *wholesale* dell'operatore SMP, nei Comuni in cui sarà rimosso l'obbligo di controllo di prezzo. A tal fine, si ritiene che TIM debba comunicare, preventivamente, le proprie offerte all'Autorità per consentire a quest'ultima di effettuare le verifiche di replicabilità.

Vigilanza sull'equivalence ed evoluzione del ruolo dell'OdV

52. Secondo il progetto di separazione notificato, il nuovo assetto societario della rete di accesso di TIM è accompagnato dal contestuale adeguamento degli attuali organismi di vigilanza sul rispetto dell'*equivalence*.

53. L'Autorità sostanzialmente condivide i nuovi presidi di vigilanza interna previsti nel nuovo assetto organizzativo di TIM, così come l'evoluzione prospettata del ruolo dell'Organo di vigilanza (OdV).

54. In particolare, si rammenta che il progetto prevede che la *governance* dell'*equivalence* assicurata da NetCo sia articolata su due nuovi livelli di presidio: a) il Consigliere Delegato alla *Compliance* Regulatoria; b) il *Compliance Officer*, che risponderà al Consigliere Delegato ed avrà la responsabilità di definire il piano di *compliance*, verificare l'ottemperanza al progetto di separazione, monitorare i KPI di *equivalence*; formulare raccomandazioni in materia; nonché gestire le istruttorie avviate a seguito di segnalazioni di terzi per inottemperanza agli obblighi di separazione.

55. Inoltre, TIM propone che a tali livelli di presidio potrebbe aggiungersi, come eventuale ulteriore livello di garanzia nella fase di *start up* della NetCo, un terzo presidio assicurato dall'attuale OdV, che continuerebbe ad operare con un nuovo mandato sino alla sua scadenza naturale. Pertanto, TIM ritiene che il Gruppo di Impegni n. 7 di cui alla delibera n. 718/08/CONS potrebbe essere rielaborato per dar conto delle eventuali nuove funzioni attribuite all'OdV.

56. Alla luce delle suddette considerazioni, in conseguenza del progetto di separazione notificato, si ritiene necessario declinare l'obbligo di non discriminazione differentemente da quanto descritto nel Documento V della presente delibera, al fine di recepire sottoforma di obbligo regolamentare le misure di separazione societaria volontariamente adottate da TIM.

3.4.2. Modifiche alla declinazione dell'obbligo di separazione contabile

57. Come diretta conseguenza del progetto di separazione è necessaria una revisione degli oneri di separazione contabile, tenuto conto che in luogo degli attuali *transfer charge* TIM dovrà rendicontare gli effettivi flussi di fatturazione. Si rileva, pertanto, la necessità di procedere ad una differente declinazione di tale obbligo, in virtù della sostituzione dei contratti di servizio e dei relativi *transfer charge* con contratti e fatture tra le due società.

58. Come chiarito nel Documento V della presente delibera, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione, in continuità con quanto stabilito dalle precedenti delibere di analisi di mercato (delibere n. 623/15/CONS e n. 731/09/CONS) – l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ritiene opportuno confermare in capo a TIM, per entrambi i mercati in esame (3a e 3b), e per ciascun servizio ad essi appartenente, l'obbligo di separazione contabile, seppure adeguandolo per tener conto del nuovo assetto organizzativo di TIM. Ci si sofferma in seguito sulle modifiche conseguenti alla separazione societaria.

59. Come illustrato nel corso del documento, i servizi appartenenti ai mercati oggetto della presente analisi (mercati nn. 3a e 3b) ed i mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa sono legati da una relazione di tipo verticale in quanto presenti

nella medesima catena del valore. Al riguardo, si rammenta che – nonostante la separazione legale societaria della rete fissa di accesso – le società NetCo e ServCo dovranno comunque fornirsi reciprocamente alcuni servizi.

60. Infatti, si richiama innanzitutto che NetCo – per poter offrire l'intera gamma dei servizi *wholesale* regolati offerti attualmente da TIM – dovrà utilizzare anche servizi ed *asset* rientranti nel perimetro di ServCo, che quindi dovranno essere acquisiti da quest'ultima. A titolo di esempio, si evidenzia che NetCo offrirà i servizi *Bitstream* su rete in rame e NGA, tramite l'acquisto da ServCo di banda relativa a CAR (*Committed Access Rate*) e VLAN di raccolta/*backhauling*/trasporto, ed offrirà il servizio WLR tramite l'acquisto da ServCo delle componenti fonia e dei relativi servizi aggiuntivi¹⁰.

61. Analogamente, i servizi *retail* offerti da ServCo alla propria clientela *mass market* saranno realizzati sulla base di servizi *wholesale* acquisiti da NetCo e di componenti di servizio autoprodotte o acquistate sul mercato, al pari di qualsiasi altro operatore infrastrutturato. A titolo di esempio: i) il servizio fonia (RTG/ISDN) potrà essere offerto da ServCo sulla base dell'acquisto dell'ULL da NetCo; ii) il servizio a banda larga al dettaglio, con o senza fonia, potrà essere offerto da ServCo sulla base dell'acquisto dell'interconnessione al DSLAM; iii) il servizio a banda ultralarga su reti FTTx (FTTC-FTTH), con o senza fonia, potrà essere offerto da ServCo sulla base dell'acquisto del servizio VULA FTTx da NetCo. Inoltre, per i servizi *business* di fascia alta, ServCo si potrà avvalere, per le componenti di accesso, di tutti i servizi attivi e passivi venduti da NetCo (inclusi, cavidotti e fibra spenta) o resi disponibili sul mercato da altri operatori (ad esempio, nelle aree Infratel coperte dal concessionario)¹¹.

62. Inoltre, come descritto nel capitolo 5 del documento notificato da TIM, le due società dovranno scambiarsi reciprocamente ulteriori servizi, per assicurare un efficiente funzionamento complessivo delle stesse. Si citano, ad esempio, tra i servizi che NetCo dovrebbe fornire a ServCo: i) lo sviluppo della sola connettività in fibra ottica e rame per l'accesso alle BTS e/o *backhauling*, la connessione fra le centrali anche sulla base di *asset* di ServCo; ii) l'attività di *delivery*, la manutenzione correttiva, per le infrastrutture di ServCo e, in funzione delle richieste della stessa, l'eventuale gestione dei relativi materiali; iii) la gestione delle attività di *assurance* esterne al perimetro dell'Offerta di Riferimento (*reception, customer recognition, diagnosi front end* e risoluzione remota / *on-field*).

63. In aggiunta, nel documento notificato, TIM fornisce un elenco, non esaustivo e soggetto a possibili variazioni ad esito delle analisi in corso di consolidamento, di servizi forniti da ServCo o altre società del gruppo TIM a NetCo, quali *inter alia*: i) la vendita di elementi di servizio (servizi, supporto, attività di *back office*) necessari alla costruzione di servizi *wholesale* venduti da NetCo al mercato (es. *Bitstream*, WLR) che utilizzano *asset* di ServCo; ii) l'attività di *monitoring* e gestione allarmi degli apparati attivi (es.: OLT, DSLAM VDSL, ONU-Cab) attraverso specifici sistemi di controllo posseduti e gestiti da ServCo; iii) servizi di *Data Center*; manutenzione e sviluppo di alcuni sistemi informativi NetCo¹².

¹⁰ Cfr. par. 2.4 dell'Allegato B della presente delibera.

¹¹ Cfr. par. 4.1 dell'Allegato B della presente delibera.

¹² Cfr. cap. 5 dell'Allegato B della presente delibera.

64. Come esplicitato nel documento notificato, si osserva che i servizi forniti infragruppo saranno oggetto di appositi contratti che regoleranno le condizioni tecniche ed economiche di fornitura¹³; tali servizi saranno, quindi, scambiati realmente mediante un effettivo meccanismo di fatturazione (sia dei canoni che dei contributi *una tantum*).

65. I suddetti contratti supereranno, dunque, i contratti di servizio ed i relativi *transfer charge*¹⁴ previsti dalla regolamentazione imposta con le precedenti analisi di mercato.

66. Sulla base delle suddette considerazioni, al fine di garantire che TIM rispetti l'obbligo di non discriminazione nei summenzionati scambi infragruppo (tra NetCo e ServCo), l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato la seguente revisione dell'obbligo di separazione contabile.

67. In particolare, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice, TIM deve rendere trasparenti costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all'ingrosso venduti ad altri operatori (ai prezzi pubblicati nell'Offerta di Riferimento) e di quelli relativi ai **servizi trasferiti tra le due società, NetCo e ServCo (specificati negli appositi contratti stipulati tra le due società)**. Pertanto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Commissione nella Raccomandazione n. 2005/698/CE in tema di obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, TIM, nel Conto Economico di ciascun mercato (3a e 3b) e di ciascun servizio ad esso appartenente, deve fornire evidenza separata dei costi e ricavi relativi ai servizi scambiati all'interno del Gruppo (ossia dei servizi che le società NetCo e ServCo si forniscono reciprocamente) e dei costi e ricavi relativi ai servizi venduti agli altri operatori.

68. A tal fine, si ritiene che TIM debba predisporre anche un prospetto dei flussi di trasferimento dei servizi tra NetCo e ServCo, ossia un elenco esaustivo e dettagliato dei servizi che vengono venduti da NetCo a ServCo e, analogamente, dei servizi che vengono venduti da ServCo a NetCo.

69. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all'esterno o fornito internamente e di calcolare i relativi costi di rete. Questi ultimi includono gli ammortamenti, i costi operativi diretti e indiretti, il costo del capitale (*weighted average cost of capital* - WACC). A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita esterna (agli OAO) o dalla fornitura

¹³ Cfr. cap. 5 dell'Allegato B della presente delibera.

¹⁴ Si rammenta che in base alla regolamentazione vigente (in particolare alle disposizioni delle delibere n. 623/15/CONS e 678/11/CONS) TIM è tenuta a predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Autorità appositi "contratti di servizio" tra la direzione che fornisce i servizi di accesso *wholesale* e le direzioni commerciali, che riportano le condizioni economiche di cessione interna (anche *transfer charge*) corrispondenti ai servizi SPM (Significativo Potere Di Mercato). Ad oggi, tali contratti di servizio hanno costituito un importante strumento a disposizione dell'Autorità per implementare l'obbligo di separazione contabile imposto all'operatore SMP verticalmente integrato, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi all'ingrosso per i quali è stata sino ad oggi notificata quale operatore avente SMP.

interna del servizio (ad un'altra società del gruppo) e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti.

70. Si ritiene, altresì, necessario – anche quale strumento di certificazione del modello di EoI di fornitura dei servizi di accesso locale – che TIM continui a predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'Offerta di Riferimento (di quelli inclusi nei mercati 3a e 3b) e l'equivalente servizio fornito internamente, certificando l'utilizzo, per la fornitura interna, degli stessi termini e condizioni, sistemi e processi di quelli utilizzati per la vendita esterna (quindi, dell'impiego del modello di EoI).

71. Analogamente, si ritiene che TIM debba predisporre, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, un'evidenza contabile separata relativa alla Società NetCo ed alla società ServCo.

72. Ritenendo opportuno confermare l'obbligo di separazione contabile in capo a TIM, l'Autorità intende aggiornare le disposizioni attuative in materia di contabilità regolatoria dei servizi di accesso alla rete fissa, per tener conto delle novità regolamentari introdotte con le delibere n. 652/16/CONS (Nuovo modello di equivalence e nuova catena di delivery) e n. 321/17/CONS (misura di disaggregazione dei servizi di provisioning ed assurance ULL e SLU), per procedere ad una razionalizzazione della reportistica contabile, nonché per recepire le novità regolamentari discendenti dalla separazione legale volontaria della rete fissa di TIM. L'Annesso 1 al presente Documento illustra la proposta dell'Autorità in merito ai formati contabili che TIM è tenuta a predisporre, relativamente ai mercati 3a e 3b ed ai servizi ad essi appartenenti, in ottemperanza al presente obbligo di separazione contabile, in presenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM.

73. Alla luce delle suddette considerazioni, in conseguenza del progetto di separazione notificato, si ritiene necessario declinare l'obbligo di separazione contabile diversamente da quanto descritto nel Documento V della presente delibera al fine di recepire, sotto forma di obbligo regolamentare, le misure di separazione societaria volontariamente adottate da TIM.

4. Impatto del progetto di separazione sul mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa

74. Si evidenzia preliminarmente che, dall'analisi del progetto di separazione notificato da TIM, si evince che i servizi *terminating* (analogici, PDH/SDH ed *Ethernet* su fibra) sono erogati dalla società NetCo utilizzando servizi ed *asset* della società ServCo. In particolare, come illustrato nel documento notificato da TIM¹⁵, per poter offrire i servizi *terminating*, NetCo deve acquistare da ServCo i seguenti *input*: Nodi Trasmissivi Regionali (NTR), *Feeder*, *Kit* di Consegna e servizi associati. Per tutti gli elementi di dettaglio in merito si rimanda all'Allegato B della presente delibera.

75. In primo luogo, si ritiene che il progetto di separazione di TIM non abbia impatti sulla definizione del mercato rilevante – merceologica e geografica – dei servizi di

¹⁵ Cfr. par. 2.4 e capitolo 3 dell'Allegato B della presente delibera.

accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa, come individuata dall'Autorità nello schema di provvedimento già sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 507/17/CONS, nell'ambito del procedimento istruttorio di analisi di mercato avviato con delibera n. 44/17/CONS. Ciò in quanto il progetto di separazione non apporta cambiamenti sulle condizioni di sostituibilità rilevate, dal lato della domanda e dell'offerta, tra i diversi servizi di accesso alla rete fissa e sul grado di omogeneità delle condizioni delle diverse aree geografiche del territorio.

76. Analogamente, con riferimento alla determinazione del significativo potere di mercato si osserva che le considerazioni svolte relativamente al mercato 3a risultano valide anche per il mercato 4 e pertanto la quota di mercato di TIM è da attribuire interamente alla società NetCo, in quanto tutti i servizi inclusi nel perimetro merceologico del mercato 4 sono venduti da TIM agli altri operatori tramite la società NetCo.

77. In virtù delle considerazioni su richiamate, come già argomentato per i mercati 3a e 3b, l'Autorità intende notificare la società TIM quale operatore SMP nel mercato rilevante, e quindi non la sola società separata NetCo, in quanto quest'ultima è controllata al 100% da TIM. In particolare, si evidenzia nuovamente che le società NetCo e ServCo sono entrambe di proprietà di TIM, e quest'ultima mantiene dunque il controllo sulle decisioni di mercato e sui prezzi dei servizi venduti da NetCo e da ServCo. Pertanto, TIM (nel suo insieme, come Gruppo) mantiene l'incentivo e la capacità di favorire le sue società, attive sia nei mercati all'ingrosso sia nei mercati al dettaglio di accesso alla rete fissa.

78. Con riferimento alle problematiche competitive, si ritiene che nonostante la separazione legale tra le due società del gruppo TIM, permangono residui elementi di integrazione verticale, in quanto ServCo venderà sia servizi del mercato *retail* sia alcuni elementi e/o servizi a NetCo, per consentire a quest'ultima la fornitura dei servizi nel mercato all'ingrosso (dunque agli OAO), operando, di fatto, al contempo nel mercato al dettaglio ed indirettamente in quello all'ingrosso.

79. Per quanto attiene agli eventuali impatti legati al progetto di separazione sull'applicazione degli obblighi regolamentari previsti agli articoli 46-50 del Codice nel mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa, si ritiene che le misure interessate siano quelle relative all'obbligo di non discriminazione e di separazione contabile, per le ragioni che seguono.

80. Con riferimento all'obbligo di non discriminazione valgono le medesime considerazioni di cui al precedente paragrafo 3.4.1, che devono intendersi qui totalmente richiamate anche con riferimento al mercato 4. Nello specifico, l'Autorità, da un lato ritiene che il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM riduca le principali problematiche competitive connesse all'integrazione verticale dell'operatore, ossia l'adozione di condotte discriminatore nelle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso. Dall'altro lato, l'Autorità evidenzia che la contemporanea presenza di TIM – attraverso le società separate NetCo e ServCo, ma di cui dispone il controllo – nei mercati dell'accesso all'ingrosso ed al dettaglio non rimuove completamente gli incentivi per la stessa ad adottare forme di discriminazione nella fornitura dei servizi all'ingrosso tra le condizioni applicate esternamente agli OAO, acquirenti dei propri servizi, e quelle praticate al proprio interno (alla società ServCo e, in generale, nella fornitura reciproca dei servizi infragruppo tra le

due società). Si ritiene, quindi, che permanga la capacità per TIM di sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e la sua presenza nei mercati a valle, tramite la società ServCo, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo sulle condizioni economiche e sulle modalità tecniche di fornitura.

81. Si rammenta, al riguardo, quanto già illustrato in precedenza, ossia che il progetto di separazione notificato prevede che ServCo, oltre a vendere tutti i servizi *retail*, fornisca a NetCo le attività e gli *asset* necessari per la gestione commerciale di alcuni servizi all'ingrosso, tra cui il servizio *terminating*; si tratta di attività e *asset* esterni al perimetro di NetCo ed inclusi, invece, in quello di ServCo. Inoltre, NetCo e ServCo si forniranno reciprocamente alcuni servizi necessari per un efficiente funzionamento delle due società. Ad esempio, NetCo fornirà a ServCo, *inter alia*, le attività di *delivery* e manutenzione correttiva per l'infrastruttura di ServCo. Al contempo, ServCo fornirà a NetCo lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi informativi condivisi. Pertanto, nonostante la separazione legale tra le due società del gruppo TIM, continuano ad esservi residui elementi di integrazione verticale, in quanto ServCo venderà sia servizi nel mercato *retail* sia alcuni elementi e/o servizi a NetCo (benché attraverso funzioni separate rispetto alle Direzioni commerciali di TIM), per consentire a NetCo la fornitura dei servizi nel mercato all'ingrosso (dunque agli OAO). ServCo opera quindi, di fatto, al contempo nel mercato al dettaglio e, indirettamente, in quello all'ingrosso.

82. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con TIM sui mercati in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. In particolare, è necessario che l'accesso ai servizi all'ingrosso oggetto del mercato analizzato sia fornito, da NetCo, agli OAO in maniera non discriminatoria, ossia alle stesse condizioni economiche e tecniche di quelle applicate a ServCo. A tale riguardo, in particolare, occorre che NetCo applichi agli OAO e a ServCo le condizioni tecniche ed economiche fissate da questa analisi di mercato e dalle conseguenti offerte di riferimento.

83. Alla luce di ciò, l'Autorità ritiene che la conferma in capo a TIM, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione, a livello nazionale, nel mercato 4, in aggiunta all'obbligo di accesso – così come era già previsto nel documento sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 507/17/CONS – sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata. In base a tale obbligo, per ciascuno dei servizi appartenenti al mercato 4, TIM-NetCo deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che applica alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

84. Per quanto attiene agli eventuali impatti legati al progetto di separazione con riferimento all'obbligo di separazione contabile valgono le medesime considerazioni svolte precedentemente con riferimento ai mercati 3a e 3b, che devono intendersi qui totalmente richiamate anche con riferimento al mercato 4. Nello specifico, come sin qui evidenziato, l'Autorità rammenta che – nonostante la separazione legale societaria della rete fissa di accesso – le società NetCo e ServCo dovranno comunque fornirsi reciprocamente alcuni servizi.

85. Come esplicitato nel documento notificato da TIM, i servizi forniti infragruppo saranno oggetto di appositi contratti che regoleranno le relative condizioni tecniche ed economiche di fornitura; tali servizi saranno, quindi, realmente scambiati tra le due Società, mediante un effettivo meccanismo di fatturazione (sia dei canoni che dei contributi *una tantum*). I suddetti contratti supereranno, dunque, i contratti di servizio ed i relativi *transfer charge* previsti dalla regolamentazione imposta con le precedenti analisi di mercato.

86. Sulla base delle suddette considerazioni, al fine di garantire che TIM rispetti l'obbligo di non discriminazione nei summenzionati scambi infragruppo (tra NetCo e ServCo), l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata la seguente revisione dell'obbligo di separazione contabile.

87. In linea con le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice, TIM deve rendere trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi venduti agli altri operatori (a prezzi pubblicati nell'Offerta di Riferimento) e dei servizi trasferiti tra le due società, NetCo e ServCo (a prezzi specificati negli appositi contratti stipulati tra le due società). Inoltre, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Commissione nella Raccomandazione n. 2005/698/CE in tema di obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, TIM, nel Conto Economico del mercato 4 e di ciascun servizio ad esso appartenente, deve fornire evidenza separata dei costi e ricavi relativi ai servizi scambiati all'interno del Gruppo (ossia dei servizi che le società NetCo e ServCo si forniscono reciprocamente) e dei costi e ricavi relativi ai servizi venduti agli altri operatori.

88. A tal fine, si ritiene che TIM debba predisporre anche un prospetto dei flussi di trasferimento dei servizi tra NetCo e ServCo, ossia un elenco esaustivo e dettagliato dei servizi che vengono venduti da NetCo a ServCo e, analogamente, dei servizi che vengono venduti da ServCo a NetCo.

89. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all'esterno o fornito internamente e di calcolare i relativi costi di rete. Questi ultimi sono ottenuti, nello specifico e per ogni singolo servizio, sommando gli ammortamenti, i costi operativi diretti e indiretti, e il costo del capitale (*weighted average cost of capital* - WACC). A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita esterna (agli OAO) o dalla fornitura interna del servizio (ad un'altra società del gruppo) e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti.

90. Analogamente, si ritiene che TIM debba predisporre, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, un'evidenza contabile separata relativa alla Società NetCo ed alla società ServCo.

91. In conclusione, dalle considerazioni riportate in precedenza, si ritiene che il progetto di separazione abbia un impatto sulle modalità di declinazione dell'obbligo di separazione contabile, laddove confermato nel provvedimento finale dell'analisi di mercato avviata con delibera n. 44/17/CONS. L'impatto del progetto di separazione sull'applicazione dell'obbligo di separazione contabile è legato al fatto che TIM deve rendere trasparenti i prezzi dei servizi trasferiti tra le due società, NetCo e ServCo

(specificati negli appositi contratti stipulati tra le due società), fornire evidenza separata, nel Conto Economico del mercato 4 e di ciascun servizio ad esso appartenente, dei costi e ricavi relativi ai servizi scambiati all'interno del Gruppo (ossia dei servizi che le società NetCo e ServCo si forniscono reciprocamente) e predisporre, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, un'evidenza contabile separata relativa alla Società NetCo ed alla società ServCo.

92. Alla luce delle suddette considerazioni, in conseguenza del progetto di separazione notificato, si ritiene necessario declinare l'obbligo di separazione contabile relativo al mercato 4, laddove confermato, differentemente da quanto descritto nello schema di provvedimento già sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 507/17/CONS.

93. L'Annesso 2 al presente Documento illustra la proposta dell'Autorità in merito ai formati contabili che TIM è tenuta a predisporre, relativamente al mercato 4 ed ai servizi ad esso appartenenti, in ottemperanza all'obbligo di separazione contabile, in presenza della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM.